

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.

*«Procedura aperta preordinata alla dismissione della società Italia Turismo S.p.A.»*



**Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*«Procedura aperta preordinata alla dismissione della società Italia Turismo S.p.A.»*

## Art. 1 – Definizioni

1. Il presente disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara.
2. Nel medesimo sarà usata la terminologia di seguito specificata:
  - «**Aggiudicatario**» o «**Acquirente**»: il soggetto individuato all'esito della presente Procedura (come di seguito definita), che stipulerà il Contratto di Compravendita (come di seguito definito);
  - «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali della procedura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
  - «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il «*Codice dei contratti pubblici*», oggetto di specifici richiami nella presente procedura in via di mero autovincolo;
  - «**Contratto di Compravendita**»: il documento negoziale che sarà stipulato dalla Società Invitalia S.p.A. con l'Aggiudicatario in relazione alla compravendita, in via alternativa:
    - (A) dell'intera partecipazione detenuta dalla medesima Invitalia S.p.A. nella società Italia Turismo S.p.A., pari al 100% del capitale sociale (da qui in poi la «**Partecipazione**»);
    - (B) dei singoli cespiti (rami d'azienda e/o immobili) dei quali la Società Italia Turismo S.p.A. è proprietaria (da qui in poi gli «**Asset**»), articolati nei lotti di procedura appresso dettagliati;
  - «**Criteri Direttivi di Negoziazione**»: gli indirizzi di carattere economico, giuridico e tecnico che l'Agenzia adotterà per l'eventualità che la procedura prosegua sotto forma negoziata, in vista delle negoziazioni con gli offerenti ammessi e dell'individuazione dell'offerta o delle offerte migliori;
  - «**Disciplinare di Gara**» o «**Disciplinare**»: il presente atto, volto a regolamentare gli aspetti di dettaglio dello svolgimento della procedura, e gli elementi minimi negoziali del Contratto di Compravendita;
  - «**Due Diligence**»: l'attività di analisi di informazioni e documenti, anche di carattere riservato e/o confidenziale, riguardanti la società Italia Turismo S.p.A. e contenuti in una *Virtual Data Room* (come di seguito definita), aventi segnatamente natura amministrativa, contabile, contrattuale, legale, giudiziaria, finanziaria, ed inerenti ai rapporti giuridico-patrimoniali ed economico-finanziari in essere;
  - «**INVITALIA S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**», o «**Agenzia**» o «**Venditore**»: l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A., nella sua veste di soggetto che espleta la presente procedura e seleziona l'Acquirente, giusta anche delega rilasciata a mezzo di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Italia Turismo S.p.A. del 30 GENNAIO 2018, relativamente alla cessione degli Asset facenti capo a quest'ultima;
  - «**Italia Turismo**» o la «**Società**»: la Società Italia Turismo S.p.A.;
  - «**Lotto**»: i perimetri funzionali, oggetto di articolazione nel presente Disciplinare, nei quali sono raccolti gli Asset della Società ai fini dell'espressione delle offerte dei concorrenti;
  - «**Offerente**» o «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, l'ente, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla presente procedura ai sensi di legge e presenta la propria Offerta (come di seguito definita) in vista dell'aggiudicazione della procedura medesima;
  - «**Offerta**»: complessivamente, l'insieme della documentazione amministrativa ed economica (da qui in poi «**Offerta Economica**») che l'Offerente sottopone agli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

- «**Offerta Economica per la Partecipazione**»: l'Offerta Economica intesa ad acquisire il 100% della Partecipazione, oggetto di inserimento nella "Busta B";
- «**Offerta Economica per i Lotti**»: l'Offerta Economica intesa ad acquisire un Lotto, più Lotti o tutti i Lotti in cui si articola la Procedura, oggetto di inserimento nella "Busta C";
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Procedura**»: la presente procedura aperta, di natura privatistica, avente ad oggetto la cessione integrale della partecipazione azionaria detenuta dalla Società Invitalia S.p.A. nella società Italia Turismo S.p.A., o in via alternativa la cessione di singoli cespiti aventi consistenza di ramo d'azienda e/o di immobile, intesi come Asset;
- «**Proposta Migliorativa**»: il documento, oggetto di presentazione ad opera di ciascun Concorrente nell'ambito della propria Offerta e costituente parte integrante della medesima, che illustra le modalità e le condizioni alle quali il Concorrente è disponibile ad incrementare il prezzo offerto nell'Offerta Economica per la Partecipazione e/o nell'Offerta Economica per i Lotti. Ai fini dell'ammissibilità al prosieguo della Procedura, la Proposta Migliorativa dovrà comunque attestarsi su valori economici superiori a quelli corrispondentemente esposti nell'ambito dell'Offerta Economica del Concorrente prodotta in Procedura.

Nel caso in cui la Proposta Migliorativa abbia ad oggetto uno o più Lotti, il Concorrente dovrà specificare nell'ambito della Proposta Migliorativa medesima il dettaglio del prezzo offerto per ciascun Asset, esplicitando eventualmente la propria intenzione di non acquisire uno o più Asset afferente/i al suddetto Lotto/i, quali riportati nella tabella di cui all'art. 3, comma 6°, lett. B);

- «**Virtual Data Room**» o «**VDR**»: lo spazio virtuale contenente le informazioni, i dati e i documenti che saranno oggetto di *Due Diligence* ad opera dei Concorrenti interessati, al quale i medesimi potranno accedere osservando le specifiche prescrizioni contenute nell'apposito regolamento allegato al presente Disciplinare (a seguire, «**Regolamento di Data Room**»), previa assunzione di un impegno formale a non divulgare dati, notizie o informazioni ivi contenute (da qui in poi l'«**Accordo di riservatezza**»), anch'esso oggetto di allegazione al presente documento.

## Art. 2 – Soggetto Cedente

Denominazione Ufficiale: INVITALIA S.P.A. - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, anche per conto di Italia Turismo S.p.A., limitatamente ai "Lotti/Asset"

Sede: Via Calabria, 46 - 00187 Roma

Telefono: 06/421601

Fax: 06/42160616

Indirizzo di posta elettronica: IT-FMitaliaturismo@kpmg.it

PEC: [invitalia@pec.invitalia.it](mailto:invitalia@pec.invitalia.it)

Sito Informatico dell'Agenzia: [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

Referente della Procedura: Avv. Antonio Arcese

**Art. 3 – Oggetto della Procedura, articolazione dei Lotti e valore di riferimento dei beni compravenduti**

1. La Società Italia Turismo S.p.A. è stata costituita con atto del 22 luglio 1982, per una durata stabilita sino al 31 dicembre 2050, ha sede legale in Roma, alla via Calabria 46 – 00187, ed è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, *sub* REA n. 501112
2. Ai sensi dell'articolo II dello statuto, la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore turistico-alberghiero curando in particolare lo sviluppo, la riqualificazione e la gestione di strutture ricettive localizzate principalmente nelle aree deboli del Paese, attraverso l'implementazione di progetti di investimento immobiliare ed attività utili a favorire lo sviluppo turistico occupazionale e del territorio.
3. Il capitale sociale della Società è pari a € 128.463.510,00 (Euro centoventottomilioniquattrocentosessantatremilacinquecentodieci/00), interamente versato, ed è rappresentato da n. 128.463.510 (centoventottomilioniquattrocentosessantatremilacinquecentodieci) di azioni dal valore nominale di € 1 (uno) cadauna, detenute al 100% dall'Agenzia.
4. La presente Procedura ha un duplice oggetto alternativo, ed ha come finalità:
  - (A) la dismissione dell'intera partecipazione azionaria  
*o, in via alternativa,*
  - (B) la dismissione degli Asset costituenti la dotazione patrimoniale della Società, sulla base dei Lotti di Procedura.
5. Stante la complessità e peculiarità del suo oggetto, la fase finale della Procedura potrà svolgersi, a insindacabile giudizio dell'Agenzia, secondo i moduli e i principi della procedura negoziata tra plurimi Offerenti, a termini di quanto previsto dal successivo art. 11.
6. In particolare l'Agenzia, al fine di massimizzare gli elementi oggetto di dismissione, intende individuare un Operatore (nel caso della Partecipazione), o uno o più Operatori (nel caso dei Lotti), ai quali cedere, in via alternativa e secondo i criteri analiticamente stabiliti dal presente Disciplinare:

(A) **CESSIONE INTEGRALE DELLA PARTECIPAZIONE:** l'intera partecipazione detenuta dalla medesima Invitalia S.p.A. nella società Italia Turismo S.p.A., pari al 100% del capitale sociale, secondo quanto di seguito dettagliato:

Italia Turismo S.p.A. - Capitale sociale € 128.463.510,00				
Alienante	N. azioni oggetto di alienazione	Percentuale di partecipazione oggetto di alienazione	Valore nominale	Valore di riferimento per l'Agenzia
INVITALIA S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.	128.463.510	100 %	€ 1	€ 96.479.000,00
<b>Valore di riferimento in procedura</b>				<b>€ 96.479.000,00</b>

(B) **CESSIONE PER LOTTI DEGLI ASSET FACENTI CAPO ALLA SOCIETA':** subordinatamente alla cessione integrale del pacchetto azionario di cui al precedente punto (A), i

singoli cespiti dei quali la Società Italia Turismo S.p.A. è proprietaria, in forma di rami d'azienda e/o plessi immobiliari, articolati nei seguenti Lotti procedurali e corrispondenti importi unitari ed aggregati:

<b>Lotti</b>	<b>Asset</b>	<b>Valore di riferimento per l'Agenzia</b>
<b>Lotto 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Tonnare di Stintino</li> <li>- Compendio di Pisticci</li> <li>- Terreno Sciacca</li> <li>- Terreno Arenella</li> </ul>	€ 35.194.223
<b>Lotto 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compendio di Sibari</li> <li>- Terreno Nicotera</li> </ul>	€ 45.224.198
<b>Lotto 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compendio Simeri</li> </ul>	€ 65.140.304
<b>Lotto 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compendio Alimini</li> <li>- Otranto</li> </ul>	€ 50.250.166
<b>Valore di riferimento complessivo € 195.808.891</b>		

7. Il dettaglio dell'articolazione dei Lotti e degli Asset contenuti nei medesimi sarà oggetto di esposizione nell'ambito della documentazione presente nell'ambito della *Virtual Data Room*.
8. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti, in caso di acquisto della Partecipazione o di singoli Asset l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire il riassorbimento del corrispondente personale di Italia Turismo, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti ove prevista, nel presupposto che tale riassorbimento sia compatibile, coerente e armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dell'Operatore economico Aggiudicatario, nel duplice senso che sia il numero di lavoratori, sia la loro qualifica risultino armonizzabili con l'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative dell'Aggiudicatario, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza e agli orientamenti elaborati dalla Commissione UE nel «*Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato*» del 10 febbraio 2012.
9. Il presente Disciplinare di Gara è funzionale unicamente alle finalità di cui sopra, e non costituisce né offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c.*, né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
10. La pubblicazione dell'avviso e del presente Disciplinare, al pari della ricezione delle eventuali richieste e/o Offerte, non comportano alcun obbligo da parte di Invitalia S.p.A. di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative, ovvero alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto.
11. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, nonché di sospendere, interrompere, o modificare la procedura, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana graveranno sull'Aggiudicatario nella

misura massima di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

13. In caso di pluralità di Aggiudicatari, le spese di pubblicazione di cui al precedente comma saranno suddivise in proporzione ai valori oggetto di rispettiva aggiudicazione.

#### **Art. 4 – Criteri di selezione delle Offerte ed eventuale negoziazione tra gli Offerenti**

1. La Procedura sarà aggiudicata all'operatore che avrà presentato – anche all'esito della fase negoziale - l'offerta economica più vantaggiosa l'Agenzia, sulla base dei criteri preferenziali appresso stabiliti. Stante l'articolazione della Procedura, dalla medesima potrà discendere la stipula di uno o più Contratti di Compravendita.

2. In particolare:

(i) i Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno necessariamente inoltrare, quale condizione minima di partecipazione:

- almeno un'Offerta Economica per la Partecipazione, indicando il prezzo globalmente offerto in valore assoluto,

*oppure*

- almeno un'Offerta Economica per i Lotti, riferita ad almeno n. 1 Lotto, indicando il prezzo unitario offerto per ciascuno dei singoli Lotti che si intende acquisire, in valore assoluto.

L'Offerta Economica per la Partecipazione e l'Offerta Economica per i Lotti dovranno essere inserite in buste separate, rispettivamente individuate quali "Busta "B – Offerta Economica per la Partecipazione" e "Busta C – Offerta Economica per i Lotti", a pena di esclusione;

(ii) ciascun Concorrente potrà in ogni caso inoltrare sia un'Offerta Economica per la Partecipazione che un'Offerta Economica per i Lotti, quest'ultima riferita ad un solo Lotto, a più di un Lotto o a tutti i Lotti di Procedura;

(iii) conseguentemente, ciascun Offerente potrà presentare un numero massimo di n. 5 Offerte, delle quali n. 1 sulla Partecipazione e n. 4 sui Lotti;

(iv) le Offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da un'apposita Proposta Migliorativa, oggetto di inserimento nell'apposita Busta "D", che sarà oggetto di apertura solo in caso di insussistenza di Offerte Economiche valutabili sulla Partecipazione o sui Lotti;

(v) la Partecipazione costituisce un unico pacchetto azionario non scindibile e non frazionabile. L'Offerta del Concorrente dovrà pertanto riguardare l'intera Partecipazione detenuta dall'Agenzia in Italia Turismo S.p.A.;

(vi) il Concorrente, nell'ambito dell'Offerta Economica per i Lotti, potrà offrire l'acquisto di tutti i Lotti o solo di alcuni dei medesimi;

(vii) in caso di sussistenza di Offerte Economiche sulla Partecipazione pari o superiori al valore di riferimento della Partecipazione, quale indicato al precedente art. 3, comma 6°, lettera (A) (€96.479.000,00), l'Agenzia provvederà ad aggiudicare la Partecipazione all'Offerta più alta, dichiarando la conclusione della Procedura;

(viii) in caso di insussistenza di Offerte Economiche sulla Partecipazione pari o superiori al valore di riferimento della Partecipazione, quale indicato al precedente art. 3, comma 6°, lettera (A) (€96.479.000,00), l'Agenzia provvederà all'apertura delle Offerte Economiche sui Lotti;

(ix) in caso di sussistenza di una o più Offerte Economiche sui Lotti, anche ad opera di più Offerenti, le quali - cumulativamente intese - raggiungano un valore globale complessivo pari a quello

stabilito dal precedente art. 3, comma 6°, lettera (B) (€ 195.808.891,00), l'Agenzia provvederà ad aggiudicare uno o più Lotti alle Offerte più alte, dichiarando la conclusione della Procedura;

- (x) in caso di insussistenza di Offerte Economiche sui Lotti pari o superiori al valore globale complessivo di cui alla precedente lettera (ix), l'Agenzia provvederà all'apertura delle Buste "D" prodotte dai Concorrenti, ed alla valutazione delle Proposte Migliorative ivi contenute;
  - (xi) saranno ammessi all'eventuale prosieguo della Procedura i soli Concorrenti che abbiano inoltrato Proposte Migliorative che garantiscano valori economici superiori rispetto a quelli già offerti nelle proprie Offerte Economiche per la Partecipazione o per i Lotti. Qualora la singola Proposta Migliorativa non presenti tale caratteristica minima, il Concorrente che l'abbia prodotta non sarà ammesso all'eventuale successiva fase di negoziazione di cui all'art. 11;
  - (xii) successivamente, sarà facoltà dell'Agenzia, a proprio insindacabile giudizio, quella di avviare una negoziazione con tutti i Concorrenti che abbiano presentato un'Offerta conforme alle previsioni del presente Disciplinare. La negoziazione, conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 11, si svolgerà sulla base dei Criteri Direttivi di Negoziazione fissati dall'Agenzia prima dell'apertura delle Offerte, avuto anche riguardo ai contenuti delle Proposte Migliorative complessivamente prodotte. Nell'ambito della negoziazione, l'Agenzia provvederà a trattare con gli Operatori ammessi gli aspetti patrimoniali, finanziari e contabili dell'oggetto della Procedura;
  - (xiii) conclusa la fase di eventuale negoziazione, i Lotti/Asset potranno risultare oggetto di cessione a più Concorrenti.
3. All'esito della Procedura:
- (i) l'Aggiudicatario della Partecipazione la acquisirà nella sua interezza  
*oppure*
  - (ii) uno o più Aggiudicatari acquisiranno i Lotti/Asset della Società, in tutto o in parte.
4. La presente Procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economica più alta, sia per ciò che concerne le Offerte Economiche sulla Partecipazione, che per quanto riguarda le Offerte Economiche sui Lotti.
5. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sia nella fase a offerte fisse che nella fase eventuale di negoziazione.
6. In caso di parità di offerte relativa alla Partecipazione o ai Lotti/Asset, l'Agenzia inviterà i concorrenti che hanno presentato offerte identiche a formulare un'offerta migliorativa. In difetto di offerte migliorative o in caso di ulteriore parità delle stesse, si procederà al sorteggio fra le stesse.
7. L'acquisto della Partecipazione o degli Asset avverrà mediante sottoscrizione di un apposito Contratto di Compravendita per la Partecipazione, e di uno o più Contratti di Compravendita con uno o più Offerenti, per quanto riguarda gli Asset. Gli schemi dei Contratti in questione saranno resi disponibili nell'ambito della *Virtual Data Room* di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi e partecipazione di Operatori in forma plurisoggettiva**

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura:
- a) gli enti pubblici e le società pubbliche costituiti secondo il diritto italiano;
  - b) gli operatori economici di impresa, costituiti secondo il diritto italiano o legalmente stabiliti nel territorio dello Stato, aventi forma di società di capitali;
  - c) gli enti pubblici facenti capo ad uno Stato membro dell'Unione Europea;

- d) gli operatori economici esteri aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, purché costituiti sotto forma di società di capitali, anche pubbliche, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
  - e) gli operatori economici esteri non aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, purché costituiti sotto forma di società di capitali, anche pubbliche, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, a condizione che il diritto nazionale di appartenenza assicuri reciprocità di partecipazione agli affidamenti pubblici alle imprese dello Stato italiano.
2. Alla Procedura non saranno altresì ammessi i soggetti che, per struttura organizzativa, attività economiche condotte, trasparenza degli assetti proprietari o altre evidenze economico-patrimoniali o reputazionali, non offrano adeguate garanzie di affidabilità o solvibilità rispetto alle compravendite previste dal presente Disciplinare. L'Agenzia si riserva, in ogni momento della Procedura, di operare le verifiche del caso sugli elementi in questione, nonché di richiedere al singolo partecipante la documentazione e le informazioni del caso utili a comprovarne l'affidabilità e solvibilità a termini di quanto sopra.
  3. In via di autovincolo, e in analogia rispetto alla normativa prevista per le procedure di carattere pubblicistico, non sono inoltre ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino in una delle situazioni di incapacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5° del Codice, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente la titolarità di affidamenti pubblici.
  4. Ferma l'applicabilità dell'art. 80 solo in via di mero autovincolo, si precisa che:
    - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
    - se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4° e 5° del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
    - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Agenzia riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
    - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
    - le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,

e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Agenzia ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice.
5. Non si applicano alla presente Procedura le previsioni di cui ai commi 3°, 4°, 5° dell'art. 110 del Codice, in tema di partecipazione agli affidamenti pubblici di operatori in stato di fallimento con esercizio provvisorio, o di concordato con continuità aziendale. Gli operatori che versino in tali stati non saranno conseguentemente ammessi alla Procedura.
  6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2°, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
  7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
  8. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta. E' fatto salvo quanto previsto ai commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter dell'art. 48 del Codice, applicabili in via di autovincolo, nei limiti in cui risultino compatibili con la presente Procedura.
  9. In caso di Operatori riuniti o consorziati, dovrà essere specificato:
    - (i) in caso di Offerta sulla Partecipazione, il numero di partecipazioni societarie che, in caso di aggiudicazione, sarà intestato a ciascuna delle imprese riunite o consorziate, fermo restando che la mandataria dovrà acquisire almeno la maggioranza relativa delle Partecipazioni;
    - (ii) in caso di Offerta sui Lotti, la distribuzione proprietaria dei Lotti tra i vari operatori riuniti o consorziati, fermo restando che la mandataria dovrà acquisire la maggioranza relativa dei Lotti, in termini di valore.
  10. Gli operatori riuniti o consorziati sono vincolati alla costituzione, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita, ed esclusivamente tra loro, di una società di progetto, intestataria rispettivamente e alternativamente:
    - (i) delle quote di partecipazione degli Operatori, nella medesima ripartizione espressa in sede di Offerta, la quale dovrà risultare munita di tutti i requisiti previsti dal presente Disciplinare;

*oppure*

    - (ii) degli Asset oggetto di compravendita.
  11. La costituzione della società di progetto dovrà essere autorizzata espressamente dall'Agenzia, previa prospettazione alla medesima di tutti i termini tecnici ed economici di tale costituzione, e non comporterà la liberazione degli Operatori che la formano dalle obbligazioni originarie assunte con il Contratto o i Contratti di Compravendita.

### **Art. 6 – Garanzie a corredo delle Offerte**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16, applicabile in via di autovincolo, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo offerto per la Partecipazione, o dell'importo offerto per i Lotti. In caso di presentazione di Offerta sia per la Partecipazione che per i Lotti, la cauzione dovrà essere costituita sull'Offerta di maggior valore.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
  - con bonifico, in assegni circolari, in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con versamento sull'IBAN IT50B03110325400000093295 intestato a Invitalia S.p.A. presso la filiale della UBI Banca S.p.A..
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Agenzia.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, l'Offerente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire esclusivamente con le modalità suindicate. Il deposito non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell'Offerente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La fideiussione, a scelta dell'Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria, una polizza assicurativa, o una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
  - a) avere quale beneficiaria l'Agenzia;
  - b) essere specificamente riferita alla Procedura in oggetto;
  - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
  - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
  - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
  - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
  - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Agenzia, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non sia stato ancora stipulato il Contratto di Compravendita, o l'ultimo dei Contratti di Compravendita nel caso di Offerta sui Lotti;
  - h) garantire l'evento della mancata sottoscrizione del Contratto di Compravendita dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
  - i) recare la sottoscrizione del garante.

6. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
7. Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Procedura, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto di Compravendita della Partecipazione, o dell'ultimo dei Contratti di Compravendita degli Asset, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.

#### **Art. 7 - Attività di Due Diligence**

1. Al fine di una corretta formulazione dell'Offerta, ciascun Concorrente avrà facoltà di espletare un'attività di *Due Diligence* finalizzata all'acquisizione di tutti i dati e/o le informazioni necessarie ad un'esatta apprensione e cognizione degli elementi che possono, in qualsiasi modo, influire sulla determinazione dell'Offerta stessa.
2. In particolare, ai fini della presentazione delle Offerte, i Concorrenti saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi alla società Italia Turismo S.p.A., contenuti in una *Virtual Data Room* di natura amministrativa, contabile, contrattuale, legale, giudiziaria, finanziaria, rispettando le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento di Data Room, e impegnandosi per iscritto a rispettare l'Accordo di Riservatezza, allegati al presente Disciplinare.
3. Le richieste di accesso alla Virtual Data Room verranno valutate dall'Agenzia e l'eventuale autorizzazione all'accesso sarà comunicata agli aventi diritto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
4. L'accesso alla data room è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'Offerta da parte del Concorrente. In caso di RTI o consorzi – fermo quanto previsto nel successivo comma 6° del presente articolo in merito alla necessità che il Regolamento di *Data Room* e l'Accordo di Riservatezza siano sottoscritti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata - è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, che abbia acceduto alla data room almeno un soggetto ad essi partecipante.
5. La Virtual Data Room consentirà l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui sopra a decorrere dalle ore 14:00 del **19 febbraio 2018**, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.
6. Con riferimento alle modalità di accesso alla VDR, si rende noto che:
  - a) la richiesta di ammissione alla VDR dovrà essere trasmessa da ciascun Concorrente via PEC all'Agenzia ([invitalia@pec.invitalia.it](mailto:invitalia@pec.invitalia.it)), a partire dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare, e dovrà essere corredata dal Regolamento di *Data Room* e dall'Accordo di Riservatezza, entrambi sottoscritti per accettazione.

Il Regolamento di *Data Room* e l'Accordo di Riservatezza dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore, e dovranno essere accompagnati da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.

In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o di consorzi, il Regolamento di *Data Room* e l'Accordo di Riservatezza dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;

- b) ricevute le credenziali di accesso, con le modalità previste nel Regolamento di *Data Room* il Concorrente potrà consultare la VDR fino alla scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- c) al Regolamento di *Data Room* dovrà essere allegata la lista dei soggetti che, per ciascun Concorrente, saranno ammessi alla *Data Room*, con indicazione del nome e cognome, della società per conto della quale si accede alla *Data Room*, della qualifica e del ruolo ricoperto nella società per conto della quale si accede alla *Data Room*, nonché dell'indirizzo e-mail.

Qualora fossero necessari chiarimenti e/o approfondimenti in merito ai documenti della VDR ovvero per ulteriori informazioni, i Concorrenti potranno richiederli via e-mail all'attenzione del Referente, all'indirizzo: IT-FMitaliaturismo@kpmg.it.

Le richieste di chiarimento e/o integrazioni potranno essere inviate sino alle ore 24:00 (CET) del 7° giorno lavorativo antecedente la data di chiusura della VDR.

- 7. Nell'ambito delle attività di *Due Diligence* di cui al presente articolo, gli Offerenti potranno richiedere accessi e visite presso gli Asset oggetto di Procedura, sostenendone le corrispondenti spese.
- 8. Stanti le esigenze di riservatezza della documentazione oggetto di *Due Diligence*, e la necessità di assicurare che la partecipazione riguardi soggetti in possesso dei requisiti morali, di affidabilità e solvibilità fissati dal precedente art. 5, l'Agenzia si riserva di operare le verifiche di cui al comma 2° del predetto art. 5 ai fini dell'ammissione dei richiedenti alla VDR.

#### **Art. 8 - Modalità di presentazione delle Offerte**

- 1. L'Offerta dovrà consistere, a pena di esclusione, in **un unico plico**, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: «**NON APRIRE – Offerta per la “Procedura aperta preordinata alla dismissione della società Italia Turismo S.p.A.”**», oltre alla denominazione dell'Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
- 2. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio **delle ore 14:00 (CET) del giorno 31 marzo 2018**, al seguente indirizzo: **Invitalia S.p.A.**, all'attenzione del Referente Avv. Antonio Arcese, via Calabria n. 46, 00187 - ROMA.
- 3. Il plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
- 4. Non saranno ammesse alla procedura le Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
- 5. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Agenzia.
- 6. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.
- 7. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
- 8. Sarà ammessa l'integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

9. Il Plico di Offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente e le seguenti diciture:

- i. Busta A – Documentazione Amministrativa**
- ii. Busta B – Offerta Economica per la Partecipazione**
- iii. Busta C – Offerta Economica per i Lotti**
- iv. Busta D – Proposta Migliorativa**

10. La **Busta “A - Documentazione Amministrativa”** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) una **Dichiarazione Sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l'Offerente attesti *inter alia* l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, nonché la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, e si impegni in relazione all'oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto nello Schema di Dichiarazione Sostitutiva allegato al presente Disciplinare.

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. 1), dell'art. 80 del Codice, in conformità a quanto previsto dalla richiamata normativa pubblicistica, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, e membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
  - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
  - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo

contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Con specifico riferimento all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1° del Codice, si ricorda inoltre che la dichiarazione va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di Gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatesi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

L'Agenzia richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il legale rappresentante non intenda dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5°, lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere redatta sulla base dello Schema in allegato, da intendersi parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore, la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato al presente Disciplinare.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato;

- b) copia del presente **Disciplinare**, pubblicato sul sito dell'Agenzia, debitamente sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis* di gara;
- c) il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria**, da presentare in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare;
- d) copia di una visura alla C.C.I.A.A. di appartenenza, o analogo documento comprovante l'iscrizione in albi ed elenchi professionali, se trattasi di operatore estero.

**I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

11. La “**Busta B – Offerta Economica per la Partecipazione**” dovrà contenere:

- l'indicazione dell'Offerta Economica sulla Partecipazione, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello Schema di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto *form*.

L'Offerta Economica per la Partecipazione dovrà riportare: i) l'indicazione in termini assoluti del prezzo complessivo offerto dal Concorrente per l'acquisto della Partecipazione, in cifre e in lettere, espresso in euro con un numero di decimali non superiore a 2 (due); ii) la dichiarazione dell'Offerente di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della *lex specialis* della Procedura, di tutti i documenti e degli atti contenuti nella *Virtual Data Room* e delle condizioni di trasferimento della Partecipazione;

- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

12. La “**Busta C – Offerta Economica per i Lotti**” dovrà contenere:

- l'indicazione dell'Offerta Economica riferita ad un Lotto, a più di un Lotto o alla totalità dei Lotti, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello Schema di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto *form*.

L'Offerta Economica per i Lotti dovrà riportare: i) l'indicazione in termini assoluti del prezzo offerto dal Concorrente per ciascun Lotto per il quale intende presentare offerta, in cifre e in lettere, espresso in euro con un numero di decimali non superiore a 2 (due); ii) la dichiarazione dell'Offerente di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della *lex specialis* della Procedura, di tutti i documenti e degli atti contenuti nella *Virtual Data Room* e delle condizioni di trasferimento dei Lotti oggetto di cessione;

- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

13. I valori offerti dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Agenzia.

14. In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

15. L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

16. La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della “Busta A” dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

17. La “**Busta D – Proposta Migliorativa**” dovrà contenere un documento che illustra le modalità e le condizioni alle quali il Concorrente è disponibile ad incrementare il prezzo già offerto nell'Offerta Economica per la Partecipazione e/o nell'Offerta Economica per i Lotti. Nel caso in cui la Proposta Migliorativa abbia ad oggetto uno o più Lotti, il Concorrente dovrà specificare nella Proposta medesima il dettaglio del prezzo offerto per ciascun Asset, esplicitando eventualmente la propria intenzione di non acquisire uno o più Asset afferente/i al suddetto Lotto/i, quali riportati nella tabella di cui all'art. 3, comma 6°, lett. B).

18. Quale sostanziale condizione di valutabilità e ammissione alla successiva ed eventuale fase di negoziazione, la Proposta Migliorativa dovrà garantire valori economici superiori rispetto a quelli già esposti nelle Offerte Economiche per la Partecipazione o per i Lotti, di cui ai precedenti commi 11° e 12°

del presente articolo. Qualora la singola Proposta Migliorativa non presenti tali caratteristiche minime, il Concorrente che l'abbia prodotta non sarà ammesso all'eventuale successiva fase negoziale di cui all'art. 11.

19. La Proposta Migliorativa dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

#### **Art. 9 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi**

1. In via di autovincolo, nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 48 del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

##### **Busta A – Documentazione Amministrativa**

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 10° dell'art. 10 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento o del consorzio**;
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, nei limiti in cui risulti compatibile con l'oggetto della presente Procedura. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* della "Dichiarazione Sostitutiva", allegato al presente Disciplinare;
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione dovrà risultare:
  - (i) la **specificazione della distribuzione delle Partecipazioni** tra i singoli Concorrenti riuniti o consorziati. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* della "Dichiarazione Sostitutiva", allegato al presente Disciplinare;

*oppure*

- (ii) la **specificazione della distribuzione degli Asset** tra i singoli Concorrenti riuniti o consorziati.

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza** conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva allegata al presente Disciplinare.

3. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, 2° e 5°, lettera l) del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 10, comma 10°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato.
4. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

#### **Buste B "Offerta Economica per la Partecipazione" e Buste C "Offerta Economica per i Lotti"**

5. Con riferimento all'Offerta Economica, si applicano le seguenti prescrizioni:
  - in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
  - in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.

#### **Busta D – Proposta Migliorativa**

6. Con riferimento alla proposta migliorativa, si applicano le seguenti prescrizioni:
  - in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono la Proposta Migliorativa potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
  - in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti la Proposta Migliorativa dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.

#### **Art. 10 – Svolgimento della Procedura di gara**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede legale dell'Agenzia, alla via Calabria n. 46, Roma. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dei medesimi munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. Le operazioni di gara inerenti all'Offerta saranno presiedute da apposita Commissione Aggiudicatrice, composta da n. 3 o 5 membri.
3. All'esito della ricezione dei plichi di Offerta, la Commissione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di arrivo.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi e della Busta "A - Documentazione Amministrativa" si terrà **in data 27 aprile 2018, alle ore 12:00 (CET)**. In tal sede, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi e quella delle buste interne e, previa apertura della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni della *lex*

*specialis*. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.

5. La Commissione Aggiudicatrice potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione.
6. Salvo che nella fase di apertura delle buste delle Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
7. All'esito della valutazione dei documenti amministrativi, anche eventualmente in altra data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione Aggiudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste B - Offerta Economica per la Partecipazione", e contestualmente, alla lettura dei valori offerti in lettere da ciascun Concorrente e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria.
8. Qualora nessuna delle Offerte si attesti su un valore uguale o superiore al valore di riferimento della Partecipazione di cui al precedente art. 3, comma 6°, lettera (A) (€96.479.000,00), la Commissione Aggiudicatrice procederà all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica per i Lotti" e alla successiva formazione delle graduatorie provvisorie per ciascun Lotto.
9. Qualora le Offerte Economiche per i Lotti si attestino – cumulativamente intese e anche ad opera di più Concorrenti - su un valore inferiore al valore di riferimento globale dei Lotti di cui al precedente art. 3, comma 6°, lettera (B) (€ 195.808.891,00), l'Agenzia procederà all'apertura e all'esame, in una o più sedute riservate, delle "Buste D – Proposte Migliorative".
10. L'Agenzia, anche alla luce di quanto emerso dall'analisi delle "Buste D", valuterà a proprio insindacabile giudizio l'avvio di una negoziazione tra i Concorrenti ammessi, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11, dinanzi all'Agenzia medesima.
11. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi verranno conservati dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'Agenzia adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della Procedura, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
12. Sussistendone le condizioni, la Commissione provvederà alla proposta (o alle proposte) di aggiudicazione verso l'Agenzia, la quale adotterà l'aggiudicazione definitiva (o le aggiudicazioni definitive).
13. L'adozione dell'aggiudicazione ad opera dell'organo competenze dell'Agenzia sarà condizionata:
  - (i) alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario,;
  - (ii) alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
  - (iii) all'autorizzazione a vendere ai sensi dell'art. 1 del D.M. 18 settembre 2007, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
14. In analogia a quanto previsto dall'art. 80, comma 12° del Codice, applicabile in via di autovincolo, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte dell'Operatore economico, l'Agenzia ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, la quale, ove ritenga che le predette siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15. Stante la strutturazione della Procedura, l'Agenzia potrà procedere a plurime aggiudicazioni relativamente ai diversi Lotti/Asset.
16. Sarà insindacabile diritto dell'Agenzia quello di non procedere all'aggiudicazione, sia per la Partecipazione che per uno o più Lotti/Asset, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della cessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12° del Codice.
17. Nel caso in cui la presente procedura dovesse risultare deserta, ovvero in mancanza di offerte valide, l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere mediante una successiva ed apposita procedura negoziata, relativamente all'oggetto della Procedura o a singole parti della medesima.

#### **Art. 11 – Eventuale fase negoziale con gli Offerenti**

1. Nelle casistiche contemplate dall'art. 4 del presente Disciplinare, e previa valutazione di ammissibilità delle singole Proposte Migliorative, l'Agenzia si riserva la facoltà di attivare un'eventuale fase negoziale tra i Concorrenti ammessi, condotta sulla base dei Criteri Direttivi di Negoziazione predefiniti, stabiliti dall'Agenzia medesima in epoca precedente all'apertura delle Offerte.
2. L'avvio delle negoziazioni sarà preceduto dalla trasmissione di un'apposita lettera di invito verso i Concorrenti ammessi, anche in emendamento ai termini previsti dal presente Disciplinare, ad opera dell'Agenzia.
3. La negoziazione si svolgerà, sotto il governo dell'Agenzia, in una o più sedute riservate per ciascun Offerente, nell'ambito delle quali il medesimo sarà invitato a trattare sugli aspetti economici, finanziari e giuridici dell'oggetto di Procedura. Delle sedute sarà redatto verbale, ad opera degli esponenti dell'Agenzia.
4. Nel corso delle negoziazioni, l'Agenzia garantirà la parità e reciprocità di trattamento tra i Concorrenti, convocando i medesimi a pari sedute di negoziazione, sottoponendo agli stessi temi di contrattazione oggettivi e comparabili, e non fornendo in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati Offerenti a discapito di altri. Sarà altresì garantita la reciproca riservatezza dei contenuti negoziati.
5. Alle sedute di negoziazione dovrà presenziare un rappresentante del Concorrente munito di poteri adeguati a inoltrare e sottoscrivere un'Offerta vincolante, eventualmente assistito da propri consulenti.
6. Ove la negoziazione sia ritenuta matura, l'Agenzia provvederà a dichiararla chiusa disponendo la cristallizzazione delle Offerte, richiedendo la presentazione di Offerte fisse e vincolanti, e provvedendo di seguito alle aggiudicazioni del caso verso uno o più Concorrenti, in relazione all'oggetto di Procedura.
7. Sarà in ogni caso insindacabile facoltà dell'Agenzia quella di non provvedere ad alcuna aggiudicazione all'esito delle negoziazioni, dichiarando conseguentemente deserta la Procedura, in relazione all'oggetto della Procedura stessa o a parte del medesimo.

#### **Art. 12 – Aggiudicazione e stipula dei Contratti di Compravendita**

1. Successivamente all'aggiudicazione, in base agli esiti della Procedura:
  - (i) l'Agenzia stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto di Compravendita avente ad oggetto il trasferimento della Partecipazione,  
*ovvero*
  - (ii) la Società Italia Turismo S.p.A. stipulerà uno o più Contratti di Compravendita con uno o più Aggiudicatari, relativi a uno o più Asset, riguardanti la corrispondente cessione.

2. I contratti di compravendita conterranno in ogni caso una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per il caso in cui l'acquirente, o i componenti la compagine sociale dell'acquirente, ovvero i loro dirigenti con funzioni specifiche relative allo svolgimento della presente Procedura di vendita, ovvero alla stipulazione degli atti di acquisto conseguenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 e 319 bis, ter e quater c.p.; 320 c.p.; 322 e 322 bis c.p.; 346 bis c.p.; 353 e 353 bis c.p.;
3. Il Contratto di Compravendita, o i Contratti di Compravendita, non sarà/saranno stipulato/i prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Ai fini della sottoscrizione del singolo Contratto di Compravendita, l'Agenzia provvederà a inoltrare all'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, un'apposita comunicazione, con la quale assegnerà all'Aggiudicatario medesimo un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, per addivenire alla stipula e inviterà lo stesso a produrre la documentazione di legge a tal fine occorrente.
5. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto di Compravendita, o dell'ultimo dei Contratti di Compravendita.
6. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.
7. Il pagamento e il passaggio di titolarità dei titoli azionari o degli Asset avverranno contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita.
8. Tutte le spese contrattuali, e i corrispondenti oneri fiscali, saranno posti interamente a carico dell'Aggiudicatario.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla *privacy***

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della presentazione dell'Offerta, si precisa che:
  - titolare del trattamento è il dott. Daniele Pasqualini e il Responsabile del trattamento è, per il rispettivo ambito di competenza, l'Avv. Antonio Arcese;
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente procedura, nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione aggiudicatrice, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l'invio del plico di Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

#### **Art. 14 – Legge regolatrice del rapporto**

1. Tutti i rapporti giuridici derivanti dalla presente Procedura saranno regolati dalla Legge Italiana. Per le eventuali controversie in merito sarà competente in via esclusiva in Tribunale Civile di Roma.
2. Il testo in italiano dell'avviso, al pari delle eventuali successive traduzioni del presente Disciplinare, prevalgono su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.
- 3.
4. La presente Procedura ha carattere privatistico ed esula dall'ambito di applicazione della vigente normativa in tema di contratti pubblici. I richiami alle disposizioni pubblicistiche operati nel presente Disciplinare sono effettuati a mero titolo di autovincolo.
5. Nei limiti di cui al precedente comma, la presente Procedura è regolata altresì dai principi del Trattato UE, e dalle disposizioni di cui all'art. 10, 2° comma, primo periodo, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché dai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, mutuo riconoscimento, libertà di stabilimento.

#### **Art. 15 – Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara**

1. Sono allegati al presente Disciplinare, a costituire parte integrante dello stesso:
  - 1) **Schema di Dichiarazione Sostitutiva**
  - 2) **Schema di Offerta Economica sulla Partecipazione**
  - 3) **Schema di Offerta Economica sui Lotti**
  - 4) **Regolamento di Data Room**
  - 5) **Accordo di Riservatezza.**
2. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), nelle forme e nei termini di legge.
3. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti, relative alle previsioni del presente Disciplinare dovranno pervenire all'Agenzia, con le modalità previste dal precedente art. 7, comma 6°, lettera c). Le repliche in questione saranno comunicate agli interessati all'indirizzo e-mail fornito. Ai fini dell'operazione di cui alla presente Procedura, Agenzia Nazionale è supportata da KPMG Advisory S.p.A. al quale i soggetti interessati potranno rivolgersi per ulteriori chiarimenti: KPMG Advisory S.p.A., Via Ettore Petrolini n. 2, alla cortese attenzione del Dott. Gabriele Montorsi (Tel. 06/809711).
4. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti ricevuti, rimanendo l'Agenzia dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Roma, 31 gennaio 2018.